

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2603 del 08/05/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013, L.R. N. 13/2015 <i>ç</i> SOCIETÀ C.A.A. GIORGIO NICOLI SRL , CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CREVALCORE (BO), VIA SANT'AGATA N.835 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 5070 DEL 03/10/2023, PER L'UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO DI PROPRIETÀ, SITO IN COMUNE DI CREVALCORE, FRAZ. DI PALATA PEPOLI (BO), VIA EURISSA N.1007, NEI TERRENI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 99. MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2680 del 08/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno otto MAGGIO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, L.R. N. 13/2015 – **SOCIETÀ C.A.A. GIORGIO NICOLI SRL**, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CREVALCORE (BO), VIA SANT'AGATA N.835 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 5070 DEL 03/10/2023, PER L'UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO DI PROPRIETÀ, SITO IN COMUNE DI CREVALCORE, FRAZ. DI PALATA PEPOLI (BO), VIA EURISSA N.1007, NEI TERRENI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 99. **MODIFICA NON SOSTANZIALE.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all' A.U.A. di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota P.G. D.G.2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l' AUA adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con DET – AMB n. **5070/2023 del 03/10/2023**, a favore della **Società C.A.A. Giorgio Nicoli srl** (P.IVA 01529451203) con sede legale in comune di Crevalcore (Bo), Via Sant'Agata n.835, per l'esercizio dell'attività di **utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione provenienti dall'impianto di stoccaggio di proprietà, sito in comune di Crevalcore (BO) - Loc. Palata Pepoli, via Eurissa n. 1007, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99**, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione **provenienti dall'impianto di stoccaggio di proprietà, sito in comune di Crevalcore (BO) - Loc. Palata Pepoli, via Eurissa n.**

1007, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 -di competenza ARPAE SAC;

VISTA l'istanza presentata a questa ARPAE SAC di Ravenna in data 16/04/2024, e acquisita agli atti con PG 70497/2024 del 16/04/2024 (Pratica Sinadoc 16290/2024), dalla **Società C.A.A. Giorgio Nicoli srl** (P.IVA 01529451203) con sede legale in comune di Crevalcore (Bo), Via Sant'Agata n.835, con la quale chiede la **modifica non sostanziale dell' AUA n. 5070 del 03/10/2023, relativa all'inserimento di nuovi impianti di depurazione** come conferenti presso l'impianto di stoccaggio di cui all'oggetto, in aggiunta a quelli già inseriti nell'autorizzazione.

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii per la pratica ARPAE n. 16290/2024, emerge che:

- la Società svolge attività di riutilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da processi di depurazione;
- la Ditta ha presentato a questa ARPAE SAC di Ravenna in data 16/04/2024 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita con P.G. 55691/2024 del 25/03/2024, per la modifica non sostanziale dell' AUA n. 5070 del 03/10/2023, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione provenienti dall'impianto di stoccaggio di proprietà, sito in comune di Crevalcore (BO) - Loc. Palata Pepoli, via Eurissa n. 1007, nei terreni della provincia di Ravenna, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, di cui all'Allegato A);**
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata;
- **la modifica non sostanziale è relativa all'inserimento di nuovi impianti di depurazione** come conferenti presso l'impianto di stoccaggio di cui all'oggetto, in aggiunta a quelli già inseriti nell'autorizzazione. .

VISTO che null'altro muta rispetto a quanto autorizzato con l' A.U.A. adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con DET – AMB n. 5070 del 03/10/2023;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- *D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale” - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali e ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286/2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR 1860/2006* recante "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005".
- il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Direttiva CEE 86/278 del Consiglio del 12 giugno 1986;
- la Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15 “*Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34*”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004, n.2773, recante “Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;
 TENUTO CONTO degli elementi su riportati si procede alla modifica non sostanziale dell' A.U.A. adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con **DET – AMB n. 5070 del 03/10/2023**, a favore della **Società C.A.A. Giorgio Nicoli srl**, nel rispetto delle condizioni, prescrizioni già impartite con l' A.U.A. sopraccitata;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n.2022-30 del 08/03/2022 relativa al conferimento dell' incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR N.59/2013, **la modifica non sostanziale dell' A.U.A.** adottata da questa ARPAE SAC di Ravenna con **DET – AMB n. 5070 del 03/10/2023**, a favore della **Società C.A.A. Giorgio Nicoli srl** (P.IVA 01529451203) con sede legale in comune di Crevalcore (Bo), Via Sant'Agata n.835, per l'esercizio dell'**attività di utilizzo agronomico nei terreni della provincia di Ravenna dei fanghi di depurazione provenienti dall'impianto di stoccaggio di proprietà, sito in comune di Crevalcore (BO) - Loc. Palata Pepoli, via Eurissa n. 1007**, nei seguenti termini :

- il punto 5) delle condizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale – DET. AMB. n. 5070 del 03/10/2023, viene sostituito dal seguente punto 5):

5. La ditta dichiara che i fanghi di depurazione che intende distribuire sul territorio di Ravenna sono tutti classificati con Codice CER 190805 e sono provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane indicati schematicamente di seguito.

PROVENIENZA FANGHI CER 190805	PROV.	ABITANTI EQUIVAL ENTI	QUANTITÀ CONFERITA NEL 2022 (t)
ABANO TERME	PD	35.000	2250
ACQUA VIVA DELLE FONTI	BA	30.500	-
CASAMASSIMA	BA	17.000	-
CASTELFRANCO VENETO	TV	40.000	2000
CASTELLANA GROTTE	BA	18.500	-
CARRARA	MS	45.000	20
CATTOLICA	RN	120.000	150
CODEVIGO	PD	65.000	2260
CONVERSANO	BA	35.783	-
CREVALCORE	BO	14.000	1200

FAENZA	RA	100.000	3000
FIRENZE	FI	400.000	6000
GIULIANOVA	TE	89.000	2200
IMOLA	BO	75.000	1000
MASSA-LAVELLO 2	MS	120.000	-
LIDO DI CLASSE	RA	30.000	-
LIVORNO	LI	240.000	2200
LUCCA	LU	95.000	3000
MERANO	BZ	364.000	3000
PIEVE A NIEVOLE	PT	60.000	730
QUARTO D'ALTINO	VE	50.000	1450
QUERCETA-SERAVEZZA	LU	39.000	850
RICCIONE	RN	162.000	50
SANTERAMO IN COLLE	BA	30.000	-
SAVIGNANO SUL RUBICONE	FC	139.000	-
ALFONSINE	RA	96.000	400
MASSA LOMBARDA	RA	80.000	1940
MODENA	MO	500.000	4800
PORTO RECANATI	MC	70.000	600
PROVENIENZA FANGHI CER 190805	PROV.	ABITANTI EQUIVAL ENTI	QUANTITÀ CONFERITA NEL 2023 (t)
ALBA ADRIATICA	TE	93000	171,59
ASCOLI PICENO	AP	50000	0
BAGNACAVALLO	RA	25000	833,57
BOLZANO	BZ	450000	0
BRONZOLO	BZ	342000	0
CADONEGHE	BZ	50000	688,56
CASTELNUOVO GARFAGNANA	LU	30000	20,75
CESENA	FC	100252	163,69
CONEGLIANO	TV	70000	178,97
CORDIGNANO	TV	30000	594,76
CREMA	CR	137800	0
CREMONA	CR	180000	0
MASSA – LAVELLO 1	MS	86700	773,45
MARINA DI RAVENNA	RA	40000	0
MARTINSICURO	TE	36000	373,62

MILANO NOSEDO	MI	1250000	0
MILANO SAN ROCCO	MI	1036000	0
MONTEBELLUNA	TV	32000	334,97
ODERZO	TV	18000	146,56
PADOVA	PD	197000	0
PINETO	TE	90000	349,91
PISTOIA	PT	120000	0
RAVENNA	RA	240000	0
RECANATI	MC	14000	0
RUBANO	PD	22000	136,64
RUSSI	RA	50000	48,04
SALERNO	SA	600000	0
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	180000	0
SELVAZZANO DENTRO	PD	20000	175,07
CASTIGLIONE TORINESE	TO	3800000	0
TRIESTE SERVOLA	TS	190000	130,54
TRIESTE ZAULE	TS	67000	150,49
VERONA	VR	410000	932,13

2. DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutte le restanti prescrizioni e condizioni contenute nell'allegato **A)** al provvedimento di adozione dell'AUA n. **5070 del 03/10/2023** che riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'**utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione provenienti dall'impianto di stoccaggio di proprietà, sito in comune di Crevalcore, fraz. di Palata Pepoli (BO), via Eurissa n.1007** ;
3. DI MANTENERE **invariata la validità dell' A.U.A.**, fissata in **15 anni** a partire dalla data del precedente rilascio da parte dello SUAP territorialmente competente alla Ditta interessata, ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte dello SUAP territorialmente competente**;
5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
6. DI DARE ATTO che la Sezione Territoriale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, alla Società richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.